

Il diritto alla vita indipendente delle persone anziane

Una questione di giustizia spaziale

a cura di
Maria Giulia Bernardini



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli 



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
degli Studi
di Ferrara

Il volume è stato finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1, Bando n. 1409 pubblicato il 14.9.2022 dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Titolo del progetto: *The right to independent living as a new frontier of justice: older people, urban spaces and the law* – P20228MERB – CUP F53D23011960001. Decreto di assegnazione n. 1375 adottato il 01/09/2023 dal Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR).

Isbn e-book Open Access: 9788835190684

Il volume è disponibile anche in formato cartaceo in versione commerciale.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.francoangeli.it.

Isbn cartaceo: 9788835187721

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons*
Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale
(CC-BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Gli eventuali link attivi presenti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume alcuna responsabilità sui link ivi contenuti che rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835190684

*A chi, ogni giorno,
contribuisce
a creare 'nuovi pianeti'.
A chi lotta per la libertà e non s'arrende
di fronte a quanto
è dato per 'impossibile'.*

INDICE

Pagine 'infestanti'. Un'introduzione <i>Maria Giulia Bernardini</i>	pag. 9
<i>Abitare</i> la libertà. Vita indipendente, istituzioni e utopie <i>Maria Giulia Bernardini</i>	» 15
Dignità umana, autonomia, vita indipendente <i>Baldassare Pastore</i>	» 35
Persone anziane, vita indipendente e crisi globali contemporanee: limiti e prospettive della tutela internazionale dei diritti umani <i>Vincenzo Lorubbio</i>	» 50
<i>Longevity shock</i> . Transizione demografica, stato sociale e <i>older workers</i> <i>Anna Cavaliere</i>	» 72
Amministrazione condivisa e Terzo settore nella costruzione della vita indipendente delle persone anziane <i>Edoardo Caruso</i>	» 86
Anziani e diritto all'abitare <i>Vitulia Ivone</i>	» 111
Mobilità (im)previste. Per una comprensione relazionale dei processi di invecchiamento e mobilità urbane <i>Marco Alioni</i>	» 133

Una vita indipendente per le persone anziane nella città che si trasforma. Norme, progetto e pratiche <i>Barbara Badiani</i>	pag. 156
Tra casa e istituzione: il <i>co-housing</i> come risposta all'invecchiamento nel territorio salentino <i>Luca Benvenga, Emiliano Bevilacqua, Matteo Mazzotta</i>	» 178
Le capienze delle strutture come 'indici di istituzionalizzazione': riflessioni e prospettive <i>Simon Angelucci, Federica Marangon</i>	» 191
Le violazioni del diritto ad una vita autonoma, indipendente e dignitosa degli anziani nel contesto umanitario della Striscia di Gaza <i>Francesco Viggiani</i>	» 211
Ascesa dell'accessibilità e crisi dei diritti: un paradosso? <i>Orsetta Giolo</i>	» 230
Autrici e Autori	» 245

ABITARE LA LIBERTÀ.

VITA INDIPENDENTE, ISTITUZIONI E UTOPIE

Maria Giulia Bernardini

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto alla vita indipendente: profili generali. – 3. Dentro l'istituzione: sulle ragioni di uno 'storico' confinamento. – 3.1. Oltre l'istituzione? Prospettive contemporanee. – 4. L'“utopia della realtà” come diritto.

1. Introduzione

L'invecchiamento della popolazione, uno dei più rilevanti fenomeni dell'età contemporanea, ha ormai assunto un rilievo globale¹ e 'totalizzante'²: dalla sfera socioculturale a quella economica, dalle politiche pubbliche al diritto, è davvero difficile individuare un settore in cui questo processo non produca effetti di rilievo, in gran parte ancora da esplorare.

All'invecchiamento della popolazione si accompagna l'arendtiana *apparizione* di soggetti che, in tempi non così lontani, si trovavano ai margini nel discorso e nella sfera pubblica, ossia le persone anziane. Queste ultime iniziano a richiedere, *con la propria voce* (una voce di cui si affermano con vigore la *piena umanità*³ e l'eguale valore), che i propri bisogni siano riconosciuti e vi sia data concreta soddisfazione. Soprattutto – ulteriore elemento finora pressoché inedito – le persone anziane cominciano ad articolare le proprie istanze ricorrendo al linguaggio dei diritti⁴, contribuendo così ad imprimere un impulso rilevante al più ampio processo di radicale ripensamento dell'età senile.

1. In base alle previsioni delle Nazioni Unite (ONU 2023), nei prossimi tre decenni il numero delle persone con più di 65 anni – l'età che convenzionalmente ancora sancisce la soglia per l'ingresso nella 'terza età' – dovrebbe perfino raddoppiare.

2. Sulla nozione di “fatto sociale totale”, qui richiamata implicitamente, rimando a Mauss 2002.

3. Sulla voce delle persone anziane come voce umana, cfr. De Beauvoir 1971, p. 12.

4. Emblematica, in questo senso, la vicenda *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, in merito alla quale rimando al saggio di Lorubbio, in questo volume.

Almeno a partire dall'età moderna⁵, è stato possibile individuare *frames di intellegibilità*⁶ della vecchiaia impernati principalmente sul declino psicofisico e sul disimpegno dalla vita attiva di chi fosse anziano⁷. È ragionevole supporre che l'espulsione dall'ordine sociale e il 'confinamento' all'interno di precisi ambienti, ascrivibili allo spazio privato e di cura, siano addebitabili in primo luogo proprio all'operatività di questi *frames*, che a lungo hanno impedito di interpretare l'invecchiamento in termini differenti e di immaginare realtà diverse.

Per quanto in parte ancora diffusi – si pensi alla coorte delle persone anziane considerate non autosufficienti, per le quali perfino lo spazio domestico sembra, ad oggi, in gran parte inaccessibile⁸ –, è di tutta evidenza come negli ultimi decenni questi *frames* siano stati messi in crisi dall'affermazione dei nuovi paradigmi dell'invecchiamento⁹, che hanno concorso a costruire altrettanto nuove e positive immagini della soggettività anziana, ormai considerata attiva e in salute. Su tale base, si è consolidata l'idea che la vecchiaia sia un tempo della vita che *può e deve* essere oggetto di un rinnovato protagonismo¹⁰. Così, mentre in passato l'invisibilità e l'invisibilizzazione delle persone anziane erano la regola, oggi giorno è sempre più diffusa l'idea che tali individui siano pienamente in grado di partecipare alla società e di

5. Le immagini della vecchiaia che si sono avvicendate nella cultura occidentale sono state eterogenee, sicché non sempre le persone anziane si sono trovate in una posizione di svantaggio: basti pensare all'*auctoritas* dei saggi nella Roma antica. Per un approfondimento, Pinna, Pott 2011.

6. L'espressione è ricorsiva nelle opere di Judith Butler (fra tutte, rimando a Butler 2012). Nello spazio tra la realtà di alcune vite e l'irrealtà di altre, si pone la questione del riconoscimento, secondo condizioni che preesistono rispetto al soggetto e che ne costituiscono, appunto, i *frames* di intellegibilità. La possibilità di riconoscimento dipende infatti in primo luogo da formazioni retoriche e da costruzioni culturali che *decidono* i termini dell'inclusione di ciascuno nella sfera dell'umano e quelli della sua esclusione, sicché diventa rilevante comprendere quali sono le condizioni del riconoscimento in oggetto.

7. Sulla *disengagement theory* si veda Cumming, Henry 1961.

8. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, emerge l'attuale incapacità di costruire un sistema di *welfare* che garantisca effettivamente il diritto di queste persone di essere assistite in modo adeguato e integrato, nonostante l'approvazione della l. n. 33/2023.

9. Il *successful* e l'*active aging* sono stati pensati come alternative alla concezione medica che vede nella vecchiaia una condizione di dipendenza e passività, alla quale si contrappone il processo di *well aging*. L'*healthy aging*, il *positive aging*, il *productive aging* e il *competent aging* sono ascrivibili al medesimo orizzonte di senso. Sui paradigmi dell'invecchiamento, si veda Foster, Walker 2015.

10. Sul punto, anche Serpe 2022.

fornirvi un contributo significativo, soprattutto nell'ambito del *welfare* informale. È ferma, insomma, la convinzione che debba essere loro garantito il pieno accesso a quegli spazi fisici e simbolici da cui finora sono stati esclusi a causa della visione incapacitante dell'età senile.

Il processo in oggetto sta dispiegando notevoli effetti anche nella sfera giuridica, ove il tema dell'invecchiamento va acquisendo un'importanza crescente, tanto da indurre a parlare degli anziani come *nuovi soggetti* (Gardella Tedeschi 2021)¹¹, ad analizzare il "lato grigio" (Cascione 2022) del diritto e a intraprendere tentativi di riforma, con l'obiettivo di garantire a tali individui eguale considerazione e rispetto in virtù – appunto – della loro piena umanità, nonché il loro 'diritto ai diritti'. Sul piano internazionale, è finanche tornato *in auge* il dibattito relativo all'elaborazione di una convenzione che, collocandosi nel solco del cammino di moltiplicazione per specificazione che caratterizza la contemporanea *età dei diritti*, ne riconosca espressamente la piena titolarità dei diritti umani¹².

Se non è possibile esaminare da vicino tutti i cambiamenti finora intercorsi a seguito della recente tendenza a 'prendere sul serio' l'invecchiamento, è però vero che proprio il passaggio dalla logica assistenzialistica a quella diretta a promuovere la partecipazione delle persone anziane e la loro inclusione rivela un dato importante, che costituisce uno dei presupposti delle riflessioni che seguono. Mi riferisco alla natura politica dell'invecchiamento, che non a caso è stato definito come una "funzione condivisa, dialettica, plurale, democratica, di orientamento del diritto [...] verso un disegno di società, che [...] sia la più giusta possibile" (Campedelli 2011, p. 109).

11. Al riguardo è da notare come, favorendo la polarizzazione tra coorti di anziani – quelli ritenuti in grado di affrancarsi da passività, dipendenza e cura (gli anziani attivi) e quelli considerati incapaci di farlo (perlopiù si tratta di coloro che sono ascritti al novero delle non autosufficienze) – la compresenza dei diversi paradigmi di invecchiamento si riverberi anche sulla possibilità di essere riconosciuti come soggetti di diritto e poter ambire alla piena inclusione sociale. Sui rischi sottesi ai 'nuovi modelli' di invecchiamento, cfr. Walker 2012.

12. In merito all'età dei diritti, chiaramente il riferimento è Bobbio 1990. Il dibattito relativo all'adozione di una Convenzione internazionale ha subito una lunga battuta d'arresto, per tornare d'attualità dopo la pandemia. Ad oggi, l'ultimo tassello è costituito dalla Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 agosto 2024, dal titolo *Consideration of decision 14/1 of the Open-ended Working Group on Ageing, entitled 'Recommendations regarding the identification of possible gaps in the protection of the human rights of older persons and how best to address them'*.

L'*abitare* delle persone anziane costituisce un tassello di notevole rilievo nell'edificazione di questa 'nuova' società, che ambisce ad essere la 'più giusta possibile', laddove assume un ruolo prioritario nella garanzia del diritto di vivere una vita dignitosa, fiorente e senza discriminazioni¹³. È di tutta evidenza, infatti, come la scelta di prevedere spazi di vita separati dalla collettività o, di converso, quella di promuovere l'inserimento all'interno della comunità, sia espressione dei codici culturali che sono diffusi all'interno di un dato contesto e delle gerarchie dell'umano ivi presenti, e produca pertanto effetti considerevoli sulla possibilità delle persone di condurre una vita degna.

Il diritto alla vita indipendente consente di riflettere proprio su questi aspetti. Esso rappresenta un tentativo di tradurre in termini giuridici il 'diritto all'abitare', che ad oggi non è contemplato da alcuna fonte normativa. Il riconoscimento della vita indipendente quale diritto umano, avvenuto con l'art. 19 della *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità* (CRPD)¹⁴, sta imprimendo un deciso orientamento del diritto e della società: quello che impone il definitivo superamento del segregazionismo e dell'istituzionalizzazione – ancora praticati, nonostante i proclami ufficiali – e promuove l'abitare libero e autodeterminato all'interno della comunità (anche) delle persone anziane.

All'interno di questo contributo ripercorrerò alcune delle ragioni che hanno portato alla 'scelta di campo' che ha giustificato la segregazione e richiamerò quelle che, di converso, hanno condotto alla sua contestazione, attraverso la rivendicazione del diritto alla vita indipendente. Proverò poi a tratteggiare le principali implicazioni di questo diritto, saggiandone la salienza in relazione al libero abitare. Ne risulterà un quadro frastagliato, ove il diritto alla vita indipendente, nonostante sia già realtà¹⁵, assumerà lo statuto di un vero e proprio *progetto*

13. Sul legame tra abitare e dignità, nonché tra vita indipendente e dignità, si veda il contributo di Baldassare Pastore, in questo volume.

14. La dottrina internazionalistica ritiene che la CRPD sia applicabile in via interpretativa anche alle persone anziane. Le ragioni addotte al riguardo sono varie; tra le più rilevanti figurano la presenza di bisogni analoghi, soprattutto in presenza di persone anziane non autosufficienti, nonché il fatto che la nozione di 'indipendenza', specificamente correlata a chi sia anziano, si trovi anche in altre fonti multilivello, a partire dall'art. 25 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Sul punto si vedano i saggi di Lorubbio e Viggiani, in questo volume.

15. Sia perché è oggetto di riconoscimento normativo nel sistema multilivello delle fonti, sia perché all'interno di numerosi ordinamenti tale diritto ha trovato attuazione, anche se talvolta (come nel caso italiano) solo in via sperimentale.

politico di cambiamento sociale, giuridico e urbano. E esso, infatti, non si limita a rendere visibili i conflitti, i valori e le gerarchie dell'umano che sono presenti all'interno di una data società (sollecitando, in merito, una riflessione critica), ma imprime anche una decisa spinta al cambiamento, laddove rende giuridicamente vincolante l'imperativo diretto alla costruzione di un 'nuovo ordine', che garantisca appieno l'eguaglianza anche in relazione all'abitare libero e autodeterminato.

2. Il diritto alla vita indipendente: profili generali

Il “nucleo storico e logico” della vita indipendente¹⁶ deve essere ricercato nella critica al segregazionismo e al noto principio *separate but equal*, effettuata dalle persone con disabilità in particolare negli anni Sessanta del Novecento. Se pure tale critica riguarda la condizione complessiva delle persone con disabilità, è però nel contesto universitario che la vita indipendente inizialmente si radica in modo compiuto. Sostenendo che la disabilità è una questione di diritti (e non di carità, né di assistenza) e reclamando la vita indipendente, all'inizio degli anni Sessanta, a Berkeley, Ed Roberts e le *Rolling Quads* (Danforth 2018) si mobilitano per ottenere *l'eguale ed effettivo* accesso alle aule universitarie e al campus¹⁷. Sull'onda dei “movimenti di liberazione del mondo occidentale”¹⁸ [...], decidono di rivendicare il diritto di vivere e studiare con gli altri e come gli altri”, rifiutando di “essere ‘deportati in reparti speciali’” (Barbuti et al. 2007, p. 51), invocando la libertà di scelta e di autodeterminazione in merito all'istruzione superiore. In tal modo, contestano ciò che in quel periodo appare ancora naturale e normale, ossia il fatto che siano accessibili alle persone con disabilità i soli percorsi universitari correlati alla disabilità stessa.

In breve tempo, la rivendicazione assume una portata molto ampia: la vita indipendente diviene una locuzione attraverso la quale le persone con disabilità reclamano il proprio diritto di accedere liberamente

16. Si veda al riguardo Tarantino 2021, p. 27.

17. La relazione tra accessibilità e vita indipendente è colta da Orsetta Giolo, in questo volume.

18. Si pensi, ad esempio, alla segregazione razziale, che già nei decenni precedenti aveva iniziato ad essere oggetto di contestazione ad opera del movimento anti-segregazionista.

agli spazi e ai servizi in condizioni di eguaglianza rispetto a chi non sia disabile, nonché quello di potersi autodeterminare al riguardo (Lovece, Verga 2024). Già nel decennio successivo viene aperto il primo Centro per la vita indipendente, ove le persone con disabilità definite ‘gravi’¹⁹ elaborano soluzioni dirette a supportarle nella vita quotidiana, ‘osando l’indipendenza’, secondo il motto di Roberts e del suo gruppo. Va rimarcato come la nozione di indipendenza accolta all’interno del movimento diparta dall’ideale liberale, che per lungo tempo l’ha ri(con)dotta a un irrealistico diritto di autodeterminarsi *nel vuoto di* – o *a prescindere da* – ogni supporto relazionale o fisico. Piuttosto, in questo contesto l’indipendenza è costituita dalla possibilità di ricevere assistenza nei tempi e nei modi liberamente scelti dalla persona con disabilità (Brisenden 1986). La vita indipendente è dunque controllo sulla propria vita: è una vita autonoma ed autodeterminata all’interno della comunità.

Ed è appunto questa la ‘visione’ accolta all’interno del dettato normativo e cristallizzata, in particolare, nel diritto internazionale dei diritti umani. Tra le numerose disposizioni multilivello che contemplano la vita indipendente²⁰, l’art. 19 CRPD costituisce di certo il punto di riferimento prioritario, in quanto eleva a diritto umano un bisogno fortemente avvertito dalle persone con disabilità: quello di vivere all’interno di un contesto spaziale, sociale e relazionale che sia liberamente scelto.

L’articolo in questione si apre riconoscendo “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone” e, a tal fine, impegna gli Stati ad adottare le misure necessarie ad assicurarne l’effettività. In particolare, statuisce che è necessario assicurare che le persone con disabilità “abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione” e “abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vive-

19. A seguito della riforma della disabilità, avvenuta attraverso i decreti attuativi della legge delega n. 227 del 2021 (rileva, in particolare, il d.lgs. n. 62 del 2024), nell’ordinamento italiano la nozione di ‘gravità’ è stata sostituita da una terminologia che enfatizza la necessità di supporto, introducendo diversi livelli di sostegno.

20. Tra queste, si vedano per esempio la *Carta europea dei diritti sociali*, la *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* e, per quanto attiene all’ordinamento italiano, la legge n. 112 del 2016 e la legge delega n. 227/2021 (con particolare riferimento al d.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024).

re nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”. Inoltre, prevede che “i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni”²¹.

In pratica, attraverso il diritto alla vita indipendente – una fattispecie complessa²², ove emerge in modo nitido il collegamento *strutturale* tra i diritti sociali e quelli di libertà²³ – trova riconoscimento giuridico e validazione quel bisogno relativo all’abitare libero e autodeterminato che è stato a lungo percepito come inusuale ed eccentrico rispetto alla norma, e pertanto legittimamente sacrificabile, aprendo così le porte all’istituzionalizzazione. La ‘lotta per i diritti’ si sposta allora dal piano del riconoscimento a quello dell’effettività, e si estende anche ad altri soggetti, come le persone anziane.

3. Dentro l’istituzione: sulle ragioni di uno ‘storico’ confinamento

Il richiamo a bisogni percepiti come inusuali ed eccentrici rispetto alla norma può indurre a pensare che la ragione per la quale le persone con disabilità (così come quelle anziane, in particolare ove non autosufficienti) hanno vissuto in un contesto di *b-apartheid*²⁴ sia unicamente di tipo culturale. In questa prospettiva, tali individui sarebbero (stati) esclusi in ragione di una percepita ‘radicale alterità’. Se quest’ultimo aspetto non risulta per nulla secondario, possono però essere fornite anche spiegazioni più complesse, come quella offerta dai *Disability Studies* materialisti inglesi in merito all’oppressione e all’istituzionalizzazione delle persone con disabilità.

21. Fra i commenti a tale articolo rimando a Palmisano 2017 e Fiala-Butora, Rimmermann, Gur 2018.

22. In relazione a questo diritto, la pretesa a una prestazione (ossia al supporto che garantisce la scelta in merito all’abitare) non è una semplice *precondizione* per l’esercizio della libertà, né si limita a *coesistere* con l’autonomia decisionale relativa al mezzo e alle modalità con cui essa è ricevuta. Piuttosto, ne diviene un vero e proprio *elemento costitutivo*.

23. Se pure, per ragioni di spazio, non mi è concesso soffermarmi sul punto, non posso mancare di richiamare l’attenzione sul fatto che la vita indipendente è una ‘libertà di’ che si dispiega *espressamente* attraverso la presenza di supporti. Non si tratta peraltro di un’eccezione alla regola, perché, come la teoria femminista ha ampiamente rimarcato, “l’umano non sta in piedi da solo” (Butler 2017, p. 208).

24. Su quest’espressione, Tarantino 2025.

L'analisi in oggetto si appunta sul momento di nascita, nel contesto occidentale, del *Welfare State*. A partire dal XIX-XX secolo si consolida un modello patriarcale, dove “i benefici e le tutele vengono distribuiti a chi aderisce a uno standard di cittadinanza fondato su produttività, rispettabilità e appartenenza nazionale” (Verdolini 2025, p. 69)²⁵. L'enfasi sulla capacità produttiva porta chiaramente ad escludere in modo sistematico anche le persone con disabilità e quelle anziane; si può dire, anzi, che essa sia uno strumento di vera e propria ‘gestione’ di coloro che si trovano in una condizione di vulnerabilità. Chi non si adatta o non produce diviene il destinatario di un intervento amministrativo (Verdolini 2025, p. 72), diretto appunto a compensare questa sua ‘mancanza’.

La questione è stata analizzata ampiamente in relazione alla disabilità. Tale concetto, infatti, è coniato proprio nel XIX secolo (Stone 1984), ossia nel periodo di nascita del *Welfare State*, quando diviene necessario disporre di un termine che consenta di individuare e classificare coloro che non possono essere impiegati in modo competitivo all'interno del mercato del lavoro²⁶, e ai quali – stante la mancanza di colpa in ordine alla propria incapacità lavorativa – vanno assicurati sussidi pubblici. In origine, pertanto, la disabilità è una categoria amministrativa, il cui fine consiste nella gestione dei conflitti relativi ai criteri distributivi e nell'individuazione dei destinatari appropriati dei sussidi nell'ambito dello Stato sociale. In breve, la creazione della disabilità è finalizzata a precisi obiettivi, supportata da azioni politico-istituzionali che creano le condizioni per lo sviluppo delle attività produttive, e sostenuta da un discorso legittimante (Oliver 1999); come tale, finisce per essere essa stessa uno dei prodotti dell'industria capitalista. Il fulcro di questo ‘nuovo ordine’ è costituito dall'istituzionalizzazione, attraverso la quale le società capitaliste realizzano l'obiettivo del controllo sociale. L'istituzione svolge infatti almeno due funzioni fondamentali: è un monito

25. Si concentra su alcuni di tali aspetti anche Cavaliere, in questo volume.

26. In questa prospettiva, infatti, le persone con disabilità creano rilevanti problemi sul piano economico (nonché, come diretta conseguenza, anche su quello politico): qualora rivelino una totale incapacità produttiva, sono completamente inutili per lo sforzo produttivo del Paese. Se la loro capacità produttiva è ridotta, l'inclusione impone dei cambiamenti nella struttura del lavoro e nelle necessità del relativo mercato, rallentando la produzione e comportando maggiori costi.

visibile alla conformità, e consente anche di reprimere la devianza²⁷.

Nonostante l'età senile non sia stata oggetto del medesimo processo di 'creazione' come categoria amministrativa, ha però finito per assumere sostanzialmente il medesimo ruolo nell'ambito del *Welfare State*; quello, cioè, di un termine-ombrello a cui si è fatto ricorso per ricondurre ad unità un gruppo eterogeneo di condizioni esistenziali considerate bisognose di assistenza e ritenute meritevoli di ottenerla.

L'individuazione di tali persone poggia su una distinzione concettuale in vigore fin dal XIV secolo, quando – nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla crescita demografica e da numerose crisi – le politiche di insediamento e del lavoro sono dirette a limitare gli spostamenti della popolazione per paura di epidemie, raduni sediziosi e aumento del costo del lavoro. Come i bambini, le donne in stato di gravidanza, le persone malate o quelle con disabilità, anche gli anziani non svolgono alcuna attività lavorativa, senza che in loro sia ravvisabile colpa alcuna. Risultano pertanto meritevoli di ricevere un supporto statale (Brodiez-Dolino 2019), che si articola in modo differente a seconda della coorte di anziani di riferimento: mentre a coloro che, con le categorie odierne, definiremmo 'attivi', è corrisposto un sussidio in denaro, quelli considerati non autosufficienti sono istituzionalizzati. Anche in questo caso, dunque, l'istituzione consente di 'gestire' coloro che – più di altri – non rispettano gli standard della piena cittadinanza e, in quanto tali, finiscono per essere percepiti come 'problematici' e 'devianti'.

3.1. *Oltre l'istituzione? Prospettive contemporanee*

Che ne è, oggi, delle istituzioni? Sulla scorta dell'insegnamento basagliano, in Italia e nel mondo i manicomi sono stati perlopiù chiusi²⁸,

27. Questa duplice funzione dell'istituzione non riguarda chiaramente solo le persone con disabilità, che sono ritenute devianti in quanto (considerate) incapaci, non autonome, non produttive, dunque non conformi al soggetto paradigmatico, titolare della piena cittadinanza, ma anche altri individui, percepiti e 'costruiti' come devianti. Sul ruolo delle istituzioni, tra i contributi più recenti segnalo nuovamente Verdolini 2025.

28. Al riguardo, non si può però ignorare come, al di fuori dell'Italia, le strutture semi-manicomiali non siano del tutto scomparse. È inoltre in atto una pericolosa tendenza alla re-istituzionalizzazione.

ma esistono numerosi ‘altri’ luoghi²⁹, di cui si discute la valenza istituzionalizzante³⁰. Per quanto riguarda le persone con disabilità e quelle anziane, la questione è complessa. Da un lato, l’entrata in vigore della *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità* ha consentito l’affermazione di alcuni principi incontrovertibili. Tale testo impone di considerare queste persone ‘capaci’, e dunque di partire dalla presunzione che esse siano in grado di autodeterminarsi³¹. Questo vale anche in merito al luogo in cui vivere all’interno della comunità, tanto che in base all’art. 19 gli Stati hanno l’obbligo di prevenire l’istituzionalizzazione non volontaria e di promuovere la deistituzionalizzazione³².

Tuttavia, la realtà racconta spesso una storia diversa. Sul piano collettivo si fatica ancora ad abbandonare la logica incapacitante, la quale induce a ritenere che queste persone non siano in grado di vivere nella comunità in condizioni di eguaglianza con gli altri consociati³³, sicché per ‘gestire’ la disabilità e la vecchiaia ‘non autosufficiente’ si preferisce ricorrere alla soluzione residenziale³⁴.

29. In questa sede, dato il riferimento alla vita indipendente, limito il discorso alle istituzioni create per le persone con disabilità e anziane.

30. Tra questi, figurano in primo luogo il carcere e i campi per le persone migranti.

31. Sulla capacità, in relazione all’ordinamento italiano rimando al saggio di Vitulia Ivone, in questo volume.

32. Sono noti gli appelli delle istituzioni multilivello al riguardo. Sul piano internazionale, non può mancare il riferimento alle *Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies*, rilasciate nel 2022 dal Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ad integrazione del *General Comment n. 5* del 2017 e in dialogo con le *Guidelines on the right to liberty and security of persons with disabilities*, emanate nel 2016. In relazione all’Unione europea, oltre al riferimento alla vita dignitosa e indipendente all’interno del tema n. 4 della *della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità (2021-2030)*, segnalo l’Avviso della Commissione europea C(2024) 7897, *Guida alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità delle persone con disabilità nel contesto dei finanziamenti dell’UE*, che costituisce il più recente documento rilasciato per orientare gli Stati nella corretta attuazione dell’art. 19 CRPD. Nell’ordinamento italiano tale necessità, ben nota già prima dell’entrata in vigore della CRPD, è oggetto anche della Missione M5C2 del PNRR.

33. Nell’ambito degli studi critici urbani si osserva che tra le cause di questa incapacità può essere annoverato anche il fatto che gli spazi domestici e urbani finora sono stati progettati per quel soggetto che, tra le altre caratteristiche, è in età lavorativa e non presenta una disabilità tale da incidere sulla sua autonomia, indipendenza e capacità (secondo la prospettiva del liberalismo individualista e abilista). Sul punto, cfr. almeno Handler 2014.

34. Si stima, ad esempio, che nell’Unione Europea siano presenti più di 101 milioni di persone con disabilità. Tra queste, più di 1 milione di persone di età inferiore ai 65 anni e più di 2 milioni di età superiore ai 65 anni vivano all’interno di strutture

Al riguardo, gioca senz'altro un ruolo importante la volontà del gruppo dominante di respingere l'abietto, a cui sono funzionali le pratiche di stigmatizzazione e di esclusione dell'Altro dall'ordine sociale attraverso il suo confinamento fisico e simbolico³⁵. La posta in gioco suggerisce però che esistono anche ragioni ulteriori, come quelle di tipo economico³⁶: a ben vedere, infatti, il mantenimento del modello residenziale avvantaggia gli investitori privati, che non a caso figurano spesso tra i principali attori dell'attuale 'resistenza' alla cura comunitaria³⁷, invocata da tempo da chi preme per la riconfigurazione del *welfare* contemporaneo nell'ottica territoriale e di prossimità³⁸.

Il discorso è complesso e si articola in modo differente a seconda dei contesti di riferimento, sicché non può essere affrontato se non a prezzo di alcune semplificazioni, che comunque permettono di inquadrare i principali termini della questione. In primo luogo, è bene notare che finora le strutture residenziali hanno costituito una modalità di investimento sicura, altamente redditizia e anticiclica rispetto all'economia. Dato che l'invecchiamento della popolazione appare un fenomeno ormai inarrestabile, è peraltro ragionevole supporre che, a condizioni esterne invariate, la domanda di residenzialità sia destinata addirittura a crescere. La ragione è facilmente intuibile: a fronte dell'invecchiamento della popolazione, la perdurante inadeguatezza dei servizi di assistenza sul territorio – a partire da quella cura domiciliare che, almeno nell'ordinamento italiano, è ben lungi da soddisfare *i bisogni*

residenziali. Sul punto, nonché per la rassegna degli atti più rilevanti sul tema adottati nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, rimando al *background paper* redatto da Alizée Thomas per il Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL): Thomas 2024.

35. Martha Nussbaum (2017, pp. 149-168), ad esempio, si è soffermata sulle peculiari modalità attraverso le quali il disgusto primario e quello proiettivo operano nei confronti dei corpi esposti all'invecchiamento, naturalizzando lo stigma contro queste persone.

36. Il punto è messo in rilievo anche da Angelucci e Marangon, in questo volume.

37. Pertanto, questa resistenza non è dovuta unicamente al fatto che la diffusione della cura comunitaria comporta l'aumento dei costi di quella istituzionalizzata.

38. Sulle trasformazioni del *welfare*, in una prospettiva critica incentrata sulla disabilità, si veda Maker 2022. Il suo ripensamento in un'ottica territoriale, comunitaria e di prossimità vede convergere le riflessioni femministe con quelle proprie dei *Disability Studies*. Al riguardo, sia permesso richiamare Bernardini, Giolo 2025. In questo volume si concentrano sulla relazione tra istituzione e *welfare mix* Benvenaga, Bevilacqua, e Mazzotta.

(ma meglio sarebbe dire *i diritti*) assistenziali³⁹ – e la carenza di soluzioni abitative accessibili non potranno che costituire problemi ancor più rilevanti, che indurranno a vedere nella soluzione residenziale l'unica alternativa di fatto praticabile (come già peraltro accade in molti casi).

A ciò si aggiunge la particolare 'natura' dell'accreditamento, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione riconosce a un'organizzazione pubblica o privata la possibilità di realizzare servizi di assistenza alla persona finanziati con risorse pubbliche. Grazie a tale riconoscimento, il soggetto accreditato è in grado di svolgere i servizi del *welfare* pubblico locale, nell'ambito di un modello 'misto'⁴⁰. Orbene, è di tutta evidenza che, all'interno di questo sistema, l'interesse economico privato può giocare un ruolo talmente rilevante da far sì che la logica economicistica prevalga su un approccio informato alla *care* e alla *responsiveness*, come quello a cui sono tenute le istituzioni pubbliche⁴¹. Del resto, la gestione di una struttura residenziale permette ai privati di entrare a far parte della redditizia *silver economy*.

Inoltre, a ben vedere, non solo sussiste un interesse economico a mantenere in vita la struttura residenziale, ma questo interesse sarà massimizzato tanto più sarà alto il numero delle persone ivi 'ospitate'. Si spiega così il fenomeno del 'sovraffollamento' delle strutture residenziali, che – ancorché chiaramente non sia riscontrabile in ogni struttura – è stato ampiamente documentato anche dalle istituzioni di garanzia⁴². È, questo, un sovraffollamento che non appare

39. Sul punto, Alessandra Pioggia osserva opportunamente come sia fondamentale vigilare affinché la transizione al 'nuovo *welfare*' sia accompagnata da misure adeguate. Se è senz'altro da salutare con favore il fatto che il PNRR veda nella *casa come primo luogo di cura* il principio-guida della riorganizzazione della sanità territoriale, non si può però tacere come, in assenza di misure adeguate (che attualmente sono carenti), si corra il rischio di contribuire a far gravare ulteriormente sulle famiglie il carico economico ed emotivo della cura, così riproponendo una nuova, e più forte, concezione familistica di *welfare*. Cfr. Pioggia 2024a e 2024b.

40. Per un'introduzione al tema, con riferimento all'ordinamento italiano, rimando a Caruso 2023, nonché al contributo accolto in questo volume.

41. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione all'interno dell'ordinamento italiano, si vedano le preziose considerazioni di Pioggia 2024c.

42. In relazione all'ordinamento italiano, si pensi all'importante lavoro del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, i cui esiti sono stati presentati nei Rapporti annuali al Parlamento a partire dal 2017. Sul punto, in una prospettiva più ampia, si veda anche Emmer de Albuquerque Green, Tinker, Manthorpe 2021; sull'ordinario maltrattamento delle persone anziane e con disabilità all'interno delle strutture residenziali, un riferimento è Fazzi 2024.

attribuibile principalmente a una volontà punitiva nei confronti del soggetto deviante, ma è piuttosto una diretta espressione della logica del mercato⁴³, che spinge appunto a ‘mettere a profitto’ i corpi degli ‘ospiti’ delle strutture residenziali. Ed è a tal riguardo che la lettura culturale del fenomeno si lega a quella materialista. Parliamo, infatti, di corpi che *non contano* come eguali, ossia non sono ritenuti davvero degni di eguale considerazione e rispetto, e pertanto sono ritenuti strumentalizzabili (alle logiche di mercato) e legittimamente segregabili⁴⁴.

Tra l’altro, se il sovraffollamento costituisce già di per sé una violazione dei diritti umani e fondamentali delle persone, non ci si può esimere da notare come esso concorra a determinare anche una situazione che favorisce la commissione di ulteriori violazioni dei diritti, come i maltrattamenti e le varie forme di limitazione della libertà personale, a cui è rapportabile il noto fenomeno della contenzione, tuttora diffuso. Al riguardo, si è parlato di “social care detention” (Series 2022), ossia di un insieme non eterogeneo di pratiche non paradigmatiche, dirette a privare coercitivamente un soggetto della propria libertà personale per un tempo sostanzialmente indefinito, in una sorta di ‘ergastolo bianco’⁴⁵. L’art. 19 CRPD impone di riconoscere come questo stato di cose, che nell’opinione comune è perlopiù ancora ritenuto tollerabile – o finanche necessario e inevitabile – non trovi alcun tipo di

43. È, questo, il noto fenomeno della gestione neoliberale della cura, in merito alla quale rimando a Desroches, Poland 2021 e a Corlet Walker, Druckman, Jackson 2022. Ekinci 2024 fornisce un’analisi economica. Per il contesto italiano, il riferimento è Tarrantino 2024.

44. Potremmo finanche spingerci a ritenere che questi corpi non siano nemmeno ritenuti meritevoli di lutto (sulle vite non degne di lutto si concentra Judith Butler almeno a partire da Butler 2004), e pertanto siano considerati sacrificabili. Del resto, ne abbiamo avuto prova in relazione alle ‘stragi silenziose’ delle persone anziane e con disabilità che si trovavano nelle strutture residenziali nel corso della pandemia.

45. Alcuni indici di segregazione sono stati individuati nelle *Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies* del 2022, ricordate in precedenza, al punto n. 14; tra gli altri, ricordo la mancanza di controllo sulle decisioni quotidiane e l’isolamento dalla vita indipendente. La Corte europea dei diritti umani ha peraltro affermato di condividere la posizione del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità in relazione al divieto di detenzione delle persone con disabilità, assimilandovi il ricovero all’interno delle strutture e/o i trattamenti senza consenso e rimarcando la necessità di garantire la partecipazione alla vita comunitaria, evitando l’isolamento e la segregazione (si veda il punto 63, relativo alla dedotta violazione dell’art. 8 CEDU, della sentenza *Calvi e C.G. c. Italia*, a seguito del ricorso n. 46412/21).

legittimazione né sul piano teorico, né su quello pratico⁴⁶, e sia dunque necessario intraprendere nuovi percorsi di emancipazione.

4. L'“utopia della realtà” come diritto

Alla luce di quanto osservato, il diritto alla vita indipendente può essere ascritto a quel pensiero utopico che, riconoscendo l'attualità dell'“utopia della realtà” di basagliana memoria⁴⁷, *immagina e realizza* nuovi percorsi per l'abitare libero e autodeterminato, i quali possono pertanto essere considerati “spazi trasformativi di cambiamento” (Verdolini 2025, p. 11). Tale diritto, infatti, rimarca la necessità di proseguire quel processo emancipazionista che le persone con disabilità hanno iniziato nel secolo scorso, e che le ha viste progressivamente allearsi con quelle anziane⁴⁸. La sua *radicalità* – e la ragione della presenza di forti contropunte segregazioniste⁴⁹ – risiede principalmente nel fatto che il diritto alla vita indipendente impone di ripensare ciò che conta come umano e richiede di attivare processi di riorganizzazione spaziale che portino ad abbattere i confini eretti fino ad ora, al fine di garantire a tutte le persone con disabilità e anziane il diritto di scegliere dove, come e con chi vivere. In questa prospettiva, il diritto

46. A questo proposito, ricordo che, soprattutto nel corso del 2025, nel contesto italiano è stato dato nuovo impulso al dibattito sull'istituzionalizzazione e alla necessità di procedere nella direzione indicata dall'art. 19 CRPD, dunque prevenendo l'istituzionalizzazione non volontaria e promuovendo la deistituzionalizzazione. Oltre ad attenta dottrina, è la società civile a fornire un contributo fondamentale sul tema: si vedano, in particolare, le riflessioni raccolte nelle pagine di *informare un'H* (<https://informareunh.it/riforma-della-disabilita-eliminiamo-la-possibilita-di-istituzionalizzare-le-persone/>), nonché la campagna promossa dal Comitato Persone (<https://personecoordinazionale.it/chi-siamo/>).

47. Ricordando come, richiamandosi all'“utopia della realtà”, Franco Basaglia abbia permesso di comprendere che la contrapposizione tra utopia e realismo non è tra un irraggiungibile ideale e la realtà, ma tra differenti opzioni pratiche, Ciro Tarantino (2025) suggerisce che esiste una linea di continuità tra il lavoro basagliano e l'odierno percorso emancipazionista delle persone con disabilità e anziane, di cui il diritto alla vita indipendente è un tassello fondamentale. Sull'“utopia della realtà” cfr. Basaglia 2018, p. 139.

48. O, più propriamente, con la relativa *advocacy*. Mentre le persone con disabilità hanno a tutti gli effetti una soggettività politica, quella delle persone anziane sembra ancora in fase di ‘costruzione’.

49. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si vedano le riflessioni di Tarantino, Marchisio 2025.

alla vita indipendente si appella a un ordine sociale, politico, giuridico e urbano che, rifiutando le gerarchizzazioni delle soggettività, si fonda sul principio di eguaglianza (congiuntamente formale e sostanziale), che governa l'accesso tanto agli spazi, quanto ai diritti.

L'attenzione al contesto, elemento fondamentale per assicurare il dispiegarsi dell'abitare, permette di inserire la riflessione sulla vita indipendente all'interno di un processo più ampio: quello che ha portato a ripensare la relazione tra diritto e spazio. Mi riferisco al c.d. *spatial turn*, reso possibile dall'influenza degli studi urbani e della geografia critica (anche) sul diritto. Tale 'svolta' ha permesso di vedere che le reciproche interrelazioni tra diritto e spazio svolgono un ruolo attivo nei processi di inclusione e di esclusione delle persone⁵⁰ e, su questa base, di considerare l'abitare una questione di *giustizia spaziale*⁵¹, ove il principio di eguaglianza assume un'importanza determinante nel riconoscimento dei soggetti e dei loro diritti⁵². Per questo motivo, il diritto alla vita indipendente pone una rilevante *questione di giustizia spaziale*: parte da una presunzione di eguaglianza (dei soggetti, considerati eguali titolari del diritto ai diritti) e manifesta una tensione verso la realizzazione di tale eguaglianza. A tal fine, impone di abbandonare il paradigma segregazionista e la logica del confinamento, nonché di costruire un "nuovo pianeta", "eticamente, tecnicamente e giuridicamente indispensabile" (Saraceno 2024, p. 316).

Il punto qualificante, allora, diviene quello di comprendere come sia possibile realizzare concretamente altre 'forme' dell'abitare, che assicurino appunto l'effettività del diritto alla vita indipendente. Gli elementi che finora ho messo in luce riguardano perlopiù le strutture residenziali, in relazione alle quali sembrano sussistere molti elementi che inducono a mettere in dubbio la loro capacità di promuovere *in ogni caso* la vita indipendente e, in ultima analisi, sono in grado di minarne le stesse fondamenta. Ecco perché la prevenzione dell'istituzionalizzazione non volontaria e la deistituzionalizzazione sono aspetti fondamentali della vita indipendente.

50. Sullo *spatial turn* Rimando ai classici Harvey 1973 e Soja 2010. Sul punto, sia consentito richiamare anche Bernardini, Giolo 2021 e 2025.

51. Con quest'espressione si intende affermare che lo spazio è incluso all'interno delle prospettive esplicative e normative sulla giustizia. In tal senso, Moroni 2023.

52. L'eguaglianza è, infatti, uno dei caratteri della giustizia. Sul punto, si veda Pastore 2012.

Non si può ignorare, tra l'altro, che questi luoghi sono solo la tappa finale di un articolato *processo* di confinamento e segregazione, che inizia con la progressiva deprivazione delle risorse, dei supporti e dei servizi che consentono di vivere in modo autonomo e dignitoso all'interno della comunità. In questa prospettiva, quando non imposta, non di rado la scelta di varcare la soglia di una struttura residenziale e di eleggerla a 'nuovo' spazio abitativo è dovuta alla presenza di circostanze di contesto che presentano la scelta in questione come l'unica possibile, o quella tutto sommato più opportuna. Ci si può chiedere, allora, cosa ne sia della 'reale' libertà di chi effettua tale scelta⁵³.

Il diritto alla vita indipendente non fornisce una risposta pre-determinata, né chiaramente potrebbe farlo; individua però come necessaria la presenza di quelle condizioni di contesto che rendono concretamente possibile, per la persona, effettuare una scelta che sia alternativa rispetto al ricovero all'interno di una struttura (opzione, quest'ultima, che in base all'art. 19 al più potrà divenire residuale, e comunque mai imposta). E, cosa ancor più rilevante, riconosce *giuridicamente* il diritto a che tali condizioni siano presenti, allocando il relativo obbligo di risposta in capo alle istituzioni, nella riprogettazione di quel 'nuovo *welfare*' che appare perlopiù ancora un cantiere aperto, ma che lentamente e faticosamente sembra comunque andare nella direzione territoriale e di prossimità, anche attraverso l'alleanza tra la pubblica amministrazione e il Terzo Settore.

Sul piano etico e tecnico, il 'nuovo pianeta' riguarda la comunità nel suo complesso. La vita indipendente mira al rilancio delle comunità di cura, di innovazione, di *welfare*, al cui interno la responsabilità del cambiamento ricade su molteplici attori, a cui è richiesto di lavorare in sinergia: "Ciascuna persona, nei diversi ruoli che ricopre ogni giorno, deve scegliere da che parte stare, il ruolo che vuole avere nella storia: è tenuta a decidere se collaborare alla costruzione di un mondo in cui ciascuno è messo nelle condizioni di essere libero, oppure no"⁵⁴.

Nel caso delle persone anziane, le soluzioni progettuali finora adottate presentano alcune caratteristiche ricorrenti, come la collocazione delle abitazioni in aree sicure, la prossimità ai servizi primari, l'accessibilità dei servizi sanitari essenziali e degli ausili alla mobilità, o la presenza di opportunità di partecipazione sociale, economica e

53. Sul tema della libera scelta, cfr. Facchi, Giolo 2020.

54. Queste le parole di Sara Battan, in Battan, Bernardini 2026.

civica. Vanno in questa direzione anche alcuni progetti di rigenerazione urbana⁵⁵, i tentativi di riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio pubblico abitativo in chiave inclusiva, gli accordi solidali tra anziani⁵⁶, nonché altre ‘nuove’ forme di abitare condiviso⁵⁷. Ciascuno con la propria peculiarità e secondo forme talvolta rivedibili e migliorabili, questi percorsi confluiscono nella via tracciata dal diritto alla vita indipendente, confermando come sia necessario, forse oggi più che mai, smettere di ‘abitare le retropie’⁵⁸ e iniziare a vedere, praticare e realizzare proprio quell’“utopia della realtà” che attualmente riguarda solo alcuni, ma costituisce un diritto (umano) di tutte le persone.

Bibliografia

- Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *Verso una vita interindipendente*, in *Consulenza alla pari. Da vittime della storia a protagonisti della vita*, Comunità Edizioni.
- Basaglia F. (2018), *Conferenze brasiliane* (1979), Raffaello Cortina.
- Battan S., Bernardini M.G. (2026), *Scegliere il proprio ruolo nella storia. Un dialogo su diritti, alleanze e “nuovi mondi”* (in corso di pubblicazione).
- Bernardini M.G., Giolo O., a cura di (2021), *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini.
- Bernardini M.G., Giolo O., a cura di (2025), *La seconda città. Diritti, spazi urbani e prospettive intersezionali*, Mimesis.
- Bobbio N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi.
- Brisenden S. (1986), *Independent Living and the Medical Model*, in *The Disability Reader. Social Science Perspectives*, Cassell.
- Brodiez-Dolino A. (2019), *La pauvreté comme stigmat social. Constructions et déconstructions*, <https://metropolitiques.eu/La-pauvrete-comme-stigmat-social.html>
- Butler J. (2004), *Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence*, Verso.

55. Si vedano le riflessioni di Alioni e Badiani, in questo volume.

56. Al riguardo, segnalò come l'emergere dell'abitare solidale stia interrogando la dottrina giuridica italiana in merito alle forme più idonee di regolamentazione. Cfr. Morozzo della Rocca 2022 e Leo 2024.

57. Sul punto, in questo volume si veda il saggio di Benvenga, Bevilacqua e Mazzotta. Sia permesso rimandare anche a Bernardini 2021.

58. Ossia l'idea che il futuro non possa che essere peggiore del passato. Su retropie e ‘basse aspettative’, cfr. Venturi 2025.

- Butler J. (2012), *Can One Lead a Good Life in a Bad Life?: Adorno Prize Lecture*, in *Radical Philosophy*, 176, 2012, pp. 9-18.
- Butler J. (2017), *L'alleanza dei corpi* (2015), Nottetempo.
- Campedelli M. (2011), *Invecchiamento tra capacità e disuguaglianze. Spunti di riflessione*, in *Questione Giustizia*, 3-4, pp. 105-124.
- Caruso E. (2023), *Profili organizzativi e tendenze evolutive nei servizi sociali alla persona*, in *Anziani e diritto all'abitare. Bisogni, diritti e prospettive tra locale e universale*, FrancoAngeli, pp. 96-128.
- Cascione C. (2022), *Il lato grigio del diritto*, Giappichelli.
- Corlet Walker C., Druckman A., Jackson T. (2022), *A Critique of the Marketisation of Long-Term Residential and Nursing Home Care*, in *The Lancet*, 3 (4), E298-E306.
- Cumming E., Henry W. (1961), *Growing Old: The Process of Disengagement*, Basic Books, 1961.
- Desroches M.-È., Poland B. (2021), *The Place of Care in Social Housing in a Neoliberal Era*, in *International Journal of Housing Policy*, 23 (1), pp. 70-91.
- Danforth S. (2018), *Becoming the Rolling Quads: Disability Politics at the University of California. Berkely, in the 1960s*, in *History of Education Quarterly*, 58 (4), pp. 506-536.
- De Beauvoir S. (1971), *La terza età* (1970), Einaudi.
- Ekinci G. (2024), *Evaluation of Long-Term Care Expenditures from the Silver Economy Perspective*, in *Global Health Economics and Sustainability*, 2 (4), <https://doi.org/10.36922/ghes.3298>
- Emmer De Albuquerque Green C., Tinker A., Manthorpe J. (2021), *Human Rights and Care Homes for Older People: A Typology of Approaches from Academic Literature as a Starting Point for Activist Scholarship in Human Rights and Institutional Care*, in *The International Journal of Human Rights*, 26 (4), pp. 717-739.
- Facchi A., Giolo O. (2020), *Libera scelta e libera condizione*, Il Mulino.
- Fazzi L. (2024), *Il maltrattamento invisibile degli anziani e dei disabili nelle RSA tra quotidianità e normalizzazione*, in *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e pratiche di emancipazione*, Il Mulino, pp. 447-459.
- Fiala-Butora J., Rimmermann A., Gur A. (2018), *Article 19*, in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, Oxford University Press, pp. 530-558.
- Foster L., Walker A., *Active and Successful Aging: A European Policy Perspective*, in *The Gerontologist*, 55 (1), 2015, pp. 83-90.
- Gardella Tedeschi B. (2021), *L'indagine giuridica*, in *Anziani. Diritti, bisogni, prospettive. Un'indagine sociologica e giuridica*, Il Mulino, pp. 181-214.
- Handler S. (2014), *An Alternative Age-Friendly Handbook*, University of Manchester Library.

- Harvey D. (1973), *Social Justice and the City*, University of Georgia Press.
- Leo M. (2024), *Accordi di convivenza solidale tra anziani*, in *CNN Notizie* 189, 14 ottobre.
- Lovece A., Verga M. (2024), *La vita indipendente per le persone con disabilità. Un diritto fondamentale*, Ledizioni.
- Maker Y. (2022), *Care and Support Rights after Neoliberalism*, Cambridge University Press.
- Mauss M. (2002), *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi.
- Moroni S. (2023), *Cosa possiamo plausibilmente intendere quando invochiamo la 'giustizia spaziale'*, in *Dite, Rivista Di Scienze Regionali*, 2023, www.dite-aisre.it/cosa-possiamo-plausibilmente-intenderequando-invochiamo-la-giustizia-spaziale/.
- Morozzo della Rocca P. (2022), *Solidarity, Cohabitation and Senior Cohousing*, in *Legal Policy & Pandemics*, 2, pp. 103-119.
- Nussbaum M., Levmore S. (2017), *Aging Thoughtfully. Conversations about Retirement, Romance, and Regret*, Oxford University Press.
- Oliver M. (1999), *Capitalism, Disability, and Ideology: A Materialist Critique of the Normalization Principle*, in *A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization*, Les Presses de l'Université d'Ottawa | University of Ottawa Press, pp. 163-173.
- Palmisano G. (2017), Art. 19, in *The United Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary*, Springer, pp. 354-355.
- Pastore B. (2012), *Giustizia*, in *Atlante di filosofia del diritto*, Giappichelli, pp. 259-280.
- Pinna G., Pott H.-G., a cura di (2011), *Senilità. Immagini della vecchiaia nella cultura occidentale*, Edizioni Dell'Orso.
- Pioggia A. (2024a), *La casa come primo luogo di cura: un passo avanti o un pericoloso balzo all'indietro?*, in *Diario di diritto pubblico*, 23 aprile 2024, www.diariodidirittopubblico.it/la-casa-come-primo-luogo-di-cura-un-passo-avanti-o-un-pericoloso-balzo-allindietro/
- Pioggia A. (2024b), *L'assistenza alle persone anziane non autosufficienti nella legge delega 33 del 2023: una 'pericolosa' risposta sociale alle carenze del sistema sanitario?*, in *Sistema Salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute*, 68, 1, pp. 53-64.
- Pioggia A. (2024c), *Cura e pubblica amministrazione*, Il Mulino.
- Saraceno B. (2024), *Istituzioni totali e de-istituzionalizzazione*, in *Il soggiorno obbligato*, Il Mulino, pp. 305-320.
- Series L. (2022), *Deprivation of Liberty in the Shadows of the Institution*, Bristol University Press.
- Serpe A. (2022), *Active Ageing tra scienza e diritto. Trionfo o sfida?*, in *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali. I: Questioni critiche*, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 179-211.

- Soja E.W. (2010), *Seeking Spatial Justice*, University of Minnesota Press.
- Stone D. (1984), *The Disabled State*, Temple University Press.
- Tarantino C. (2021), *Il sintagma incompiuto. Dialettica tra vita indipendente e segregazione di fatto delle persone con disabilità in Italia*, in *Disabilità e Società. Inclusione, autonomia, aspirazioni*, FrancoAngeli, pp. 15-35.
- Tarantino C., a cura di (2024), *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione*, Il Mulino.
- Tarantino C. (2025), *Il pensabile e l'inenunciabile. Note sull'h-apartheid*, in *Sulla disabilitazione. Introduzione ai Disability Studies*, UTET Università, pp. 67-79.
- Tarantino C., Marchisio C. (2025), *Gli spiriti della legge. Sulle tensioni istituenti del decreto legislativo 62/2024 in tema di progetto personalizzato per le persone con disabilità: uno studio di animismo giuridico*, in *Sociologia del diritto*, 52 (1), pp. 353-371.
- Thomas A. (2024), *The State of Play of Independent Living and Deinstitutionalisation for Persons with Disabilities in the EU*, European Union.
- United Nations (ONU) (2023), *World Social Report 2023: Leaving No One behind in An Ageing World*, United Nations.
- Venturi P. (2025), *Caro Terzo settore hai un compito storico: generare democrazia, le 'buone pratiche' non bastano più*, in *Vita*, 7 dicembre, www.vita.it/idee/caro-terzo-settore-hai-un-compito-storico-generare-democrazia-le-buone-pratiche-non-bastano-piu/
- Verdolini V. (2025), *Abolire l'impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà*, Addeditore.
- Walker A. (2012), *The New Ageism*, in *Political Quarterly*, 83 (4), pp. 812-819.